

L.R. 15 maggio 1991, n. 27

Interventi a favore dell'occupazione.

Art. 14 Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore"

(modificato dagli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 della L.R. 47/95, integrato dall'art. 127, comma 19, della L.R. 17/2004, modificato dall'art. 24, comma 25, della L.R. 19/2005 e dall'art. 76, comma 14, della L.R. 6/2009)

1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione Siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (C.E.R.I.S.D.I.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni, da destinare: (1)

cap. 105712

a) quanto a lire 500 milioni, all'istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;

b) quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (C.E.R.I.S.D.I.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;

cap. 105703

c) quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro, ivi comprese le somme destinate ai dipendenti, con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione, fatta eccezione per la prima annualità, è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente;

d) ----- (lettera abrogata) (2)

3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.

4. Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel

campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare. (3)

5. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.

5 bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo.